



SENTENZA N° 6834/18.
 (R.G.N. 5838/18)
 CRON N 6834/18.
 REP

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI

Il Giudice di Pace, Dr. Pasquale Casillo,
 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5838/18 R. G., avente per oggetto accertamento
 negativo del credito, promossa

DA

Errante Franca nata ad Orta Nova (FG) il 19/04/1945 e residente in
 Giugliano in Campania alla Via San Nullo, 8, C. F. RRN FNC 45D 59G
 131Y, ed elettivamente domiciliata in Qualiano alla Via Campana, 15, presso
 lo studio dell'Avv. Marilanda Zamuner che la rappresenta e difende, in virtù
 di mandato in calce all'atto di citazione;


ATTRICE

CONTRO

1) Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t.,
 domiciliato per la carica presso la Casa Comunale ed elettivamente
 domiciliato in Giugliano in Campania alla Via Aviere M. Pirozzi, 22, presso
 lo studio dell'Avv. Armando Felace dal quale è rappresentato e difeso, in
 virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e di
 decreto n. 100 del 05/04/2018;


CONVENUTO

2) Publiservizi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
 Roma alla Piazza Capranica, 95, rappresentata e difesa, congiuntamente e



disgiuntamente, dall'Avv. Gennaro Melchiorre, dall'Avv. Stefania Di Cresce e dall'Avv. Daniela Maddaloni, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata con loro presso lo sportello locale della Publiservizi s.r.l. in Giugliano in Campania alla Via A. Labriola, 64.

CONVENUTA



CONCLUSIONI: come da verbali di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


Con atto di citazione per l'udienza del 30/03/2018, Errante Franca conveniva innanzi a questo Ufficio Giudiziario i convenuti esponendo che il Comune di Giugliano in Campania, a mezzo della Publiservizi s.r.l., quale ente per la riscossione dei canoni idrici, comunicava all'istante la bolletta n. 8006201613302, pari ad euro 154,50, relativa alla morosità dell'anno 2015.

L'attrice, a sostegno della domanda, deduceva che "la pretesa del Comune di Giugliano in Campania (Na) si basa su un consumo presunto...".

Per tale ragione, Errante Franca domandava di accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta e, quindi, l'inesistenza del credito, con vittoria delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Giugliano in Campania impugnando estensivamente la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva, altresì, la Publiservizi s.r.l. eccependo la carenza di legittimazione passiva poiché "il documento oggi impugnato è stato emesso e sottoscritto...dal Comune di Giugliano in Campania per cui ogni



contestazione in merito a tale atto vede come esclusivo riferimento il Comune di Giugliano in Campania...l'ente comunale va individuato come unico soggetto legittimato passivo rispetto alle avverse contestazioni in quanto la concessionaria fornisce, nel caso di specie, attività di supporto e spedizione delle fatturazioni relative al periodo de quo emesse sulla base di consumi idrici presunti rilevati dall'ente municipale e dallo stesso trasmessi al concessionario" e, pertanto, domandava l'estromissione dal giudizio. Impugnava estensivamente la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.

Il Giudice, sulla base della documentazione prodotta e delle rassegnate conclusioni, all'udienza del 27/02/2019 assegnava la causa a sentenza.


Deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla Publiservizi s.r.l., poiché essa è del tutto estranea al rapporto intercorrente tra l'ente creditore e l'attrice dal momento che la sua attività si esaurisce nell'ambito della riscossione dei canoni acqua, per conto del Comune di Giugliano in Campania.

Ne consegue che deve essere disposta l'estromissione della Publiservizi s.r.l. dal presente giudizio.

La legittimazione attiva di Errante Franca e quella passiva del Comune di Giugliano in Campania emergono dalla documentazione depositata agli atti.


Nel merito la domanda è fondata in fatto ed in diritto e, pertanto, va accolta per quanto di ragione nei confronti del Comune di Giugliano in Campania.

In ordine alla contestazione secondo la quale, per la determinazione dell'importo relativo al periodo di riferimento (2015), si è fatto ricorso ad un criterio presuntivo, questo Giudice osserva che, dall'esame della bolletta impugnata, emerge che è stato richiesto il pagamento di canoni idrici sulla



base di criteri meramente presuntivi, non consentiti in materia di utenze, in quanto occorre fare riferimento ai consumi reali effettuati.

I criteri di determinazione dei consumi, non solo non possono essere presuntivi poiché contrari alla legge, ma devono essere dettagliatamente accertati e comunicati all'utente unitamente alle richieste di pagamento.



Invero, nella fattispecie in esame, non è stato rilevato un consumo effettivo dell'acqua tramite la lettura del misuratore, come eccepito dall'attrice, ed il ricorso a criteri di consumo presuntivo minimo per giungere alla determinazione dell'importo richiesto ha precluso all'utente la possibilità di verificare la correttezza del procedimento seguito.

La bolletta impugnata non indica i criteri utilizzati per la determinazione del quantum dovuto limitandosi, semplicemente, a specificare che l'importo di euro 154,50 è dovuto per il periodo di fatturazione dal 01/01/2015 al 31/12/2015, con la conseguenza che non vi è certezza in merito ai consumi poiché quelli addebitati non sono effettivi ma, bensì, sono stati calcolati in base a criteri presuntivi.

Al riguardo, inoltre, si rileva che, mancando il contratto di fornitura idrica tra l'attrice ed il Comune di Giugliano in Campania, non è stata fornita la prova relativa all'accettazione da parte di Errante Franca del pagamento del minimo garantito.

In conclusione, per le predette osservazioni, la domanda va accolta e deve essere dichiarata la nullità della bolletta n. 8006201613302 del 19/04/2016 relativamente all'anno 2015.

Sussistono giusti motivi di equità per compensare le spese processuali tra l'attrice e la Publiservizi s.r.l., mentre le spese processuali tra Errante Franca

ed il Comune di Giugliano in Campania seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D. M. del 10/03/2014, n. 55.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dispone l'estromissione della Publiservizi s.r.l. dal presente giudizio;
- 2) compensa le spese processuali tra Errante Franca e la Publiservizi s.r.l.;
- 3) accoglie la domanda nei confronti del Comune di Giugliano in Campania e per l'effetto, dichiara la nullità della bolletta n. 8006201613302 del 19/04/2016;
- 4) dichiara non dovuto da Errante Franca il pagamento dell'importo richiesto di cui alla predetta bolletta e l'insussistenza del relativo credito del Comune di Giugliano in Campania;
- 5) condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento in favore di Errante Franca delle spese processuali che liquida in complessivi euro 175,00, di cui euro 130,00 per compensi professionali ed euro 45,00 per spese, oltre rimborso delle spese forfettarie nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Marilanda Zamuner dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Marano di Napoli il 03/06/2019.

Il Giudice di Pace
Dr. Pasquale Casillo





REPUBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 6834/79 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: Avv. MARILINDA ZAMONERI (ATA)
Marano di Napoli li 13/07/2020

II CANCELLIERE

